

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE**

**(D.R. 13/11/2006, n.1667)**

## **Art. 1** **(Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina le operazioni elettorali per l'elezione del Rettore, a norma dell'art.8 dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina.

## **Art. 2** **(Legittimazione elettorale attiva)**

A norma dell'art.8, comma 1, dello Statuto, per l'elezione del Rettore hanno legittimazione elettorale attiva i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i dirigenti amministrativi, i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Università e nei Consigli di facoltà ed il personale tecnico-amministrativo il cui voto viene conteggiato nella misura di un decimo del numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto.

Hanno legittimazione elettorale attiva anche i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell'art.13 del D.P.R.11 luglio 1980 n.382.

La legittimazione elettorale attiva spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori, ai dirigenti di ruolo ed a contratto ed a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio di ruolo un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione.

Ai fini del presente regolamento e del godimento del diritto all'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento ai ricercatori universitari, in conformità allo Statuto di Autonomia dell'Ateneo.

## **Art. 3** **(Conteggio del voto dei ricercatori)**

Nell'ipotesi che il numero dei ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, il valore del voto dei primi viene ridotto percentualmente sino ad eguagliare il numero dei secondi secondo la formula indicata al comma seguente.

In tale ipotesi il numero dei voti equivalenti dei ricercatori, da attribuire a ciascun candidato, sarà dato dal prodotto del numero di voti effettivi attribuiti al candidato moltiplicato per il rapporto tra il numero totale di professori di ruolo e fuori ruolo aventi diritto al voto ed il numero di ricercatori aventi diritto al voto.

## **Art. 4** **(Conteggio del voto del personale tecnico amministrativo)**

Il numero dei voti equivalenti da attribuire ad ogni singolo candidato è il risultato del prodotto tra il numero dei voti effettivi del personale tecnico amministrativo attribuiti al singolo candidato, moltiplicato per il rapporto tra il dieci per cento del numero totale del personale docente (professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori) avente diritto al voto e il numero complessivo del personale tecnico amministrativo avente diritto al voto. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0,5.

Al fine di effettuare le operazioni di cui al comma precedente, il numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto, nonché il numero complessivo del personale non docente avente diritto al voto, è quello risultante, un giorno prima la data fissata per le votazioni, dalle apposite liste predisposte dagli uffici competenti. Variazioni successive alla suddetta data saranno ininfluenti.

#### **Art. 5** ***(Modalità delle votazioni)***

Le votazioni per le elezioni del Rettore hanno luogo a scrutinio segreto. Nella prima votazione il Rettore è eletto con un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi: le schede bianche costituiscono voti validi. Tale votazione è considerata valida se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Al fine della determinazione delle maggioranze indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, il numero del personale tecnico amministrativo votante e quello avente diritto al voto è conteggiato con la stessa modalità prevista dall'articolo 4, comma 1.

Nella ipotesi di cui all'art.3, al fine della determinazione delle maggioranze indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, il numero dei ricercatori votanti e quello avente diritto al voto è determinato con le stesse modalità previste dall'art.3 comma 2.

Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui la seconda votazione non sia valida, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto più voti nella prima votazione.

La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, prevale il più anziano in età.

#### **Art.6** ***(Indizione delle elezioni )***

La convocazione del corpo elettorale per la elezione del Rettore è fatta dal decano dei professori ordinari con decreto o in caso di impedimento dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Nel suddetto decreto il decano indicherà il calendario delle elezioni, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, tutti nel plesso centrale, nei quali gli aventi diritto saranno ripartiti in ordine alfabetico, secondo le seguenti due categorie: 1) professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori, dirigenti amministrativi, rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Università e nei Consigli di facoltà; 2) personale tecnico-amministrativo.

Nell'ipotesi che il numero dei ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori voteranno in uno o più seggi appositi.

Con successivo decreto il decano provvederà alla nomina dei componenti i seggi.

#### **Art.7** ***(Candidature e programmi)***

Almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al decano, presso la Direzione amministrativa dell'Ateneo, le candidature ed i programmi relativi che vengono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria.

I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.

I voti saranno espressi su schede appositamente predisposte dall'Amministrazione universitaria, apponendo il segno di croce sul nome prestampato del candidato prescelto o sul riquadro ad esso corrispondente. Nella scheda i candidati sono indicati secondo ordine alfabetico.

L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre un'ora antecedente l'inizio delle operazioni di voto di ogni turno elettorale, e viene formalizzato al Presidente del Seggio n. 1.

Se i tempi lo consentono, le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati che abbiano formalizzato il ritiro della propria candidatura. In tutti i casi, l'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato, a cura dell'amministrazione universitaria, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali.

I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

### **Art. 8** ***(Operazioni di scrutinio)***

Terminate le operazioni di voto si procede - ad esclusione del seggio n.1- alle operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dei Seggi. Le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali con il relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti per ciascun candidato e delle schede bianche e nulle (inseriti in plichi separati sigillati con la firma del presidente e del segretario del seggio) verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio n.1. Questi, dopo avere collazionato i risultati dei verbali dei singoli seggi ed effettuato le operazioni matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, effettuerà lo scrutinio delle schede del seggio n.1.

Completate le operazioni di scrutinio di quest'ultimo, il Presidente del seggio n.1, dopo avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuando l'eletto che verrà proclamato dal Decano.